

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL

PARCO AUTOMEZZI DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE

PROTETTE DEI PARCHI REALI

TRA

1) Gianni Perachiotti nato a il, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali autorizzato a firmare il presente contratto in forza della Determinazione Dirigenziale n. 106 del 29/03/2021 (in seguito "Committente" o "Ente")

E

2) nato a il nella qualità di legale rappresentante della ditta con sede in CF/P.IVA (in seguito "Appaltatore")

PREMESSO CHE

Con Determinazione dirigenziale n. del questo Ente ha affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali per il periodo dal 01/02/2026 al 31/01/2028, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni 2 (due) alla ditta

CIG

Il Responsabile unico del progetto è Gianni Perachiotti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto.

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- Allegato 1: capitolato speciale;

- Allegato 2: elenco automezzi (compresi i rimorchi);

- Allegato 3: preventivo (prot. arrivo Ente n. del
.....);

- Allegato 4: cauzione;

- Allegato 5: polizza assicurativa

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto
del servizio di manutenzione ordinaria del parco automezzi dell'Ente.

L'Ente concede altresì all'Appaltatore, qualora si rendesse necessario, il
servizio di manutenzione straordinaria del parco automezzi dell'Ente.

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà svolgersi nel
rispetto delle prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato
speciale allegato (Allegato 1).

ART. 3 – DURATA

La durata dell'appalto è di anni due, dal 01/02/2026 al 31/01/2028,
eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due mediante atto espresso.

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco
di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa
l'interruzione del servizio.

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo per il servizio di manutenzione ordinaria (comprendente
manutenzione programmata, manutenzione di riparazione, revisione

periodica, servizio carro attrezzi, lavaggio degli automezzi su richiesta,

stoccaggio gratuito dei treni di gomme invernali/estive) del parco automezzi

dell'Ente per il periodo dal 01/02/2026 al 31/01/2028 è pari a €

oltre IVA 22% per complessivi €, come da preventivo prot. arrivo

Ente n. del, allegato al presente atto (Allegato 3).

L'Ente corrisponderà esclusivamente il canone mensile dell'ammontare del

corrispettivo pattuito, per ciascun veicolo, indipendentemente dal numero e

dall'entità degli interventi effettuati.

Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri previsti dal presente contratto

e allegati tutti, in connessione con l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore

non potrà avanzare alcun diritto di maggior compenso od indennizzo di

qualsiasi natura e specie, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria saranno valutati come

segue:

1) Interventi su parti meccaniche (motore, cambio, trasmissione, ecc.),

carrozzeria, impianto elettrico:

- per la manodopera: applicando il ribasso del% alla tariffa oraria

prevista dai tempari ufficiali dei costruttori (in vigore alla data di stipula o

prezzi correnti di mercato, qualora inesistenti alla predetta data). Tale

importo prescinde dal numero di unità impiegate per l'esecuzione

dell'intervento;

- per i ricambi e materiali utilizzati: applicando il ribasso del%

sui prezzi indicati dai prezziari dei costruttori degli automezzi (in vigore alla

data di stipula o prezzi correnti di mercato, qualora inesistenti alla predetta

data).

2) Interventi su attrezzature specifiche:

- per la manodopera: applicando il ribasso del% alla tariffa oraria prevista dai tempari ufficiali dei costruttori (in vigore alla data di stipula o prezzi correnti di mercato, qualora inesistenti alla predetta data). Tale importo prescinde dal numero di unità impiegate per l'esecuzione dell'intervento;

- per i ricambi materiali utilizzati: applicando il ribasso del% sui prezzi indicati dai prezzari dei rivenditori dei componenti da sostituire e/o riparare (in vigore alla data di stipula o prezzi correnti di mercato, qualora inesistenti).

L'Appaltatore dovrà fornire a semplice richiesta, su supporto informatico e/o cartaceo, i tempari delle marche degli automezzi in manutenzione nonché i listini dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazioni in vigore alla data di stipula del contratto.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero verificarsi variazioni ai prezzi indicati nei listini presentati all'Ente, sarà cura dell'Appaltatore informare il RUP e il Direttore operativo e fornire copie aggiornate dei listini stessi.

ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: l'Ente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 6 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Contratto ha ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e l'eventuale servizio di manutenzione straordinaria.

Il servizio di manutenzione ordinaria comprende:

a) manutenzione programmata

b) manutenzione di riparazione

c) revisione periodica

d) servizio carro attrezzi

e) lavaggio degli automezzi per i quali venga fatta esplicita richiesta dall'Ente stesso

f) stoccaggio gratuito dei treni di gomme invernali/estive, qualora fossero in dotazione.

Le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sono disciplinate nel capitolato speciale (Allegato 1).

ART. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore conferma ed accetta le condizioni dell'appalto previste dal presente contratto, dal capitolato speciale e dagli allegati.

Pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale e dagli altri allegati.

L'Appaltatore dichiara di conoscere lo stato manutentivo del parco auto di cui all'Allegato 3 e di prenderlo in gestione nello stato in cui si trova, assumendo tutti gli obblighi previsti in relazione agli interventi di manutenzione necessari (come da prescrizioni del costruttore), indipendentemente dal chilometraggio

complessivo dei veicoli e dagli interventi effettuati o non effettuati in precedenza.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli oneri assicurativi, antinfortunistici, previdenziali. Gli oneri conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Ente e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

L'Appaltatore esonera fin da ora l'Ente nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle annesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni oggetto del contratto e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, in quanto non si rilevano interferenze.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Manutenzione ordinaria: fattura relativa al canone mensile dell'ammontare del corrispettivo pattuito.

La fattura dovrà riportare il codice CIG, il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio ed il riferimento all'impegno di spesa di seguito riportati:

CIG:

Numero Determinazione Dirigenziale di affidamento: n.

Impegno di spesa:

.....

.....

.....

Manutenzione straordinaria: la fattura dovrà avere allegato l'elenco degli interventi con specificato per ciascuno di essi:

- l'automezzo che ha costituito oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria e il tipo di lavoro eseguito;

- le ore di lavoro e le corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario di cui all'art. 4;

- i pezzi di ricambio utilizzati, il relativo corrispettivo e il relativo codice corrispondente al listino in vigore alla data dell'intervento, con applicato il ribasso di cui all'art. 4.

La fattura dovrà riportare il codice CIG, il numero di Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio ed il riferimento all'impegno di spesa di seguito riportati:

CIG:

Numero Determinazione Dirigenziale di affidamento: n.

.....

Impegni di spesa:

.....

.....

.....

In attuazione della L. 244/2007 e del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del MEF n. 55/2013 tutte le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI) riportando il codice univoco UFKQM0 (zero finale).

L'Ente non potrà procedere alla liquidazione delle fatture se la stessa risulterà carente dei dati sopra richiamati.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'Appaltatore è incorso secondo quanto previsto dal successivo art. 16, sarà effettuato entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura previa attestazione della regolare esecuzione da parte del RUP e del Direttore operativo.

L'eventuale ritardo nei pagamenti oltre tale termine non dà diritto all'Appaltatore a rescindere dal contratto. Eventuali contestazioni interrompono i termini.

Questo Ente è tenuto all'applicazione dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 e attua la scissione dei pagamenti (o "split payment"). Sulla fattura dovrà essere evidenziato il richiamo al suddetto articolo evidenziando in calce "scissione dei pagamenti".

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

2. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. In particolare, il pagamento relativo al servizio in oggetto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

Banca

IBAN

Persona delegata ad operare:

3. I termini di pagamento s'intendono sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente.

Durante tale periodo, l'Ente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

4. Per le medesime finalità e secondo il disposto dell'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 è stato reperito il Codice Identificativo Gara (CIG) da riportare sui documenti contabili e fiscali relativi all'oggetto del presente contratto.

5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto l'Appaltatore è tenuto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la conseguenza, in caso di inadempimento, dell'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con contestuale informazione alla

stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Ai sensi dell'art. 3 co. 9 della legge 136/2010 i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni in oggetto, dovranno essere trasmessi, per verifica dell'inserimento della menzionata clausola, alla stazione appaltante.

ART. 12 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le condizioni contrattuali rimarranno invariate per tutta la durata del contratto.

L'Ente può apportare modifiche al Contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.

Le modifiche devono essere approvate dal RUP.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente e che il RUP abbia ordinato, a condizione che queste non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

ART. 13 – CAUZIONE

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni e delle obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente Contratto, l'Appaltatore ha

costituito cauzione nella misura del 10% dell'ammontare dell'appalto, pari a €

....., con decorrenza dalla data di avvio del servizio e

termine 3 (tre) mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni

caso, da parte dell'Ente, della regolare esecuzione del servizio prestato.

La fideiussione, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa

o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui

all'art. 107 D.lgs 1/9/1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e

delle finanze indicando gli estremi dell'autorizzazione ministeriale stessa.

Non sarà ritenuta valida ogni altra forma di presentazione della garanzia. La

mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza

dell'affidamento.

Tale cauzione deve essere presentata in originale all'Ente prima della

formale sottoscrizione del contratto o comunque della consegna del servizio,

e la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro

quindici giorni a semplice richiesta dell'Ente.

ART. 14 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui in fase di lavorazione sul mezzo con le parti smontate si

dovessero riscontrare guasti, l'Appaltatore deve tempestivamente informare il

RUP e del Direttore operativo.

L'Appaltatore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo,

nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

Sono a totale carico dell'Appaltatore le responsabilità derivanti per incidenti,

danni, anche nei confronti di terzi, malfunzionamenti o disservizi che dovessero verificarsi per effetto di una non corretta riparazione dei mezzi o per la mancata esecuzione degli interventi previsti dal presente Contratto e dal capitolato speciale.

In tale ipotesi l'Appaltatore è tenuto alla riparazione e al ripristino della funzionalità dei mezzi e all'eventuale risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore è responsabile nel caso di utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti.

ART. 15 –RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

L'Appaltatore ha prodotto Polizza n.con decorrenza dal emessa da, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, danni a persone e/o cose, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione di Euro) per le responsabilità derivanti dai rischi connessi al servizio oggetto del presente Contratto.

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell' Appaltatore o sulla cauzione di cui all'art. 13.

ART. 16 – PENALI

Per ogni giorno di ritardo sull'esecuzione delle prestazioni sarà applicata, senza ulteriore aggravio di procedure, una penale del 0,3 per mille

sull'importo relativo alla prestazione oggetto di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente contratto e del capitolato speciale. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente contratto e del capitolato speciale.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa conseguenti alla stipula del contratto.

Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Contestualmente all'applicazione delle penali l'Ente ha altresì la facoltà di acquisire il servizio presso altro fornitore, addebitando la maggiore spesa all'Appaltatore inadempiente.

ART. 17 - MULTE

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali sanzioni comminate all'Ente Parco per autovetture non in regola con i controlli periodici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: revisioni di legge bombole gas/metano/gpl ecc..).

ART. 18 – RECESSO

Si applica quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nei casi previsti

all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche al verificarsi di adempimenti inesatti

o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con posta elettronica certificata.

L'Ente ha il diritto di procedere alla risoluzione del Contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio del servizio, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del possesso dei requisiti dichiarati;

b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente Appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 36/2023;

c. quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi e attrezzature sufficienti per il buono e regolare andamento del Contratto;

d. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente;

e. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;

f. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;

g. in caso di frode;

h. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del Contratto;

i. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo

presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

j. qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento;

k. in caso di mancata reintegrazione delle cauzioni entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa da parte dell'Ente.

Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore – per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Contratto – del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, costituisce altresì causa di risoluzione, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, la violazione del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e incarichi, a dipendenti o soggetti che attualmente esercitino poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nonché a ex dipendenti o soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, cessati da non oltre 3 (tre) anni dal servizio.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, l'Ente ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Appaltatore possa dar luogo.

L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del

nuovo contraente.

ART. 20 – SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto all'art. 119 D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART 21 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, pubblicati sul sito <https://www.parchireali.it/amministrazione-trasparente.php>

ART. 23 – REFERENTI E ASSISTENZA TELEFONICA

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Responsabile dell'Area

Amministrazione Gianni Perachiotti.

Il Direttore operativo è

L'Appaltatore designa quale referente per il servizio il Sig.
....., che deve essere reperibile dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 tramite il seguente
recapito telefonico:

Il numero per la richiesta d'intervento per esigenze derivanti da guasto
improvviso risolvibile in manutenzione ordinaria è

Il numero del servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24 per accertare in
ogni momento lo stato di manutenzione dei veicoli e richiedere l'intervento
dell'auto soccorso è

Eventuali modifiche di recapito telefonico dovranno essere comunicate
tempestivamente.

ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente
Contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del
D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di
inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso
giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva sarà quello di
Torino.

ART. 25 – ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono il
seguente domicilio:

L'Ente: Viale Carlo Emanuele II, 256 – Venaria Reale – PEC:

parchireali@legalmail.it

L'Appaltatore:

ART. 26 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ART. 27 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore.

Le parti danno atto che il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sul servizio oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome dell'Ente o di altri.

ART. 28 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ALLEGATI:

Allegato 1: capitolato speciale;

Allegato 2: elenco automezzi (compresi i rimorchi);

Allegato 3: preventivo (prot. arrivo Ente n.);

Allegato 4: cauzione;

Allegato 5: polizza assicurativa